

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI
dell'Università di Torino

AZIONE DI RECLAMO DI PREDICATO

Estratto da «IL FORO PADANO»
N. 2 - Febbraio 1955

MILANO
IL FORO PADANO - Via Visconti di Modrone, 27
1955

Corte d'Appello di Roma — Sezione I - 12 giugno 1954 - ZAPPIA *Presidente* - LAPORTA *Estensore* - ROCCO (avv. Rocco) - FERRANTE ed altri (avv. ti Cipolla e De Fraja Frangipane) - PRESIDENZA DEI MINISTRI (avv. ra Stato).

Costituzione della Repubblica - Titoli nobiliari - Azione costitutiva del diritto al titolo - Carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria - Attribuzione del predicato nobiliare come parte del nome civile - Poteri dell'autorità giudiziaria.

Titoli nobiliari - Diritto al predicato - Accertamento incidentale dell'attribuzione del titolo.

Titoli nobiliari - Successione - Legge regolatrice.

Titoli nobiliari - Attribuzione per onorificenza - Effettivo possesso del feudo - Irrilevanza.

Titoli nobiliari - Successione nella linea collaterale - Presupposti.

Feudi - Acquisto del feudo concesso come predicato nobiliare ad altra famiglia - Effetti.

Titoli nobiliari - Decisioni dei tribunali napoletani - Efficacia.

Titoli nobiliari - Successione - Autorizzazione a trasferirlo su altra terra - Modificazione dell'ordine di successione - Presupposti.

Titoli nobiliari - Riconoscimento successivo al 28 ottobre 1922 - Inefficacia.

Poichè l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione ha carattere precettivo ad applicazione immediata, la magistratura italiana è carente di giurisdizione ad emettere pronunce costitutive del diritto a titoli nobiliari, ma non le è vietato di pronunciarsi circa la spettanza di un predicato, già congiunto a titolo nobiliare, come parte del nome civile (1).

Titolare del diritto al predicato è colui al quale spettava il titolo nobiliare ad esso connesso; quindi la magistratura può, in via pregiudiziale, accertare la legittimità della successione del titolo nobiliare ad un determinato individuo al fine di decidere la spettanza del predicato connessovi (2).

La legge regolatrice della successione dei titoli nobiliari è quella fissata dagli atti originari di concessione e dalle successive leggi feudali, sul punto non abolite dalle leggi eversive della feudalità (3).

Qualora la concessione di un titolo nobiliare, con annesso predicato, fu fatta per semplice onorificenza, è irrilevante, per l'efficacia della concessione, il presupposto dell'effettivo possesso del feudo (4).

Se il Sovrano concedeva un titolo nobiliare con l'intenzione di onorare l'intera famiglia del concessionario, secondo la formula «suosque haeredes et successores ordine successivo», la successione del titolo poteva avvenire anche in favore di un collaterale dell'investito, ciò che, invece, era escluso allorchè si adoperava la formula «pro se et haeredibus ex corpore» (5).

Colui che ha acquistato il possesso di un feudo, concesso come predicato nobiliare ad un'altra famiglia, lo ha acquistato con il peso di un predicato esclusivo a favore di terzi e quindi non può trasferire il detto predicato ai suoi discendenti e aventi causa sulla base del solo trasferimento del possesso terriero (6).

Le pronuncie del Tribunale napoletano, in oggetto alle discendenze nobiliari, fondate sull'art. 9 del r. d. 23 marzo 1833, erano vincolanti per la Commissione araldica napoletana e non possono essere attualmente disconosciute nel loro valore probatorio (7).

Il rescritto sovrano con il quale si autorizzava il concessionario di un titolo nobiliare di natura feudale a trasferirlo su altra terra non ha efficacia, agli effetti di modificare la successione del titolo, qualora il trasferimento territoriale non sia avvenuto (8).

Il decreto del Capo del Governo italiano, con il quale si «riconosceva» la spettanza del predicato ad un determinato soggetto e ai suoi discendenti in via primoge-

niale, essendo stato emanato dopo il 28 ottobre 1922, è inefficace a confermare la spettanza del predicato contemplato e può essere disatteso dall'autorità giudiziaria (9).

Diritto — Omissis — Il primo motivo di appello, col quale si assume che non è vietato il riconoscimento dei titoli nobiliari, non ha giuridica consistenza.

La prevalente dottrina e la giurisprudenza più autorevole (v. Cass. Sez. un. 7 febbraio 1948, in *Foro it.*, 1948, II, 57) hanno affermato che le norme contenute nella Costituzione della Repubblica, pur essendo precettive, come tutte le norme giuridiche, non sono tutte di immediata applicazione. Sono precettive ad applicazione differita quelle che o rinviando espressamente alla legge futura o presuppongono tale rinvio per la natura del loro precetto, che non contiene tutti gli elementi di compiutezza e concretezza idonei a rendere immediatamente applicabile il comando giuridico.

Sono precettive ad applicazione (od efficacia) immediata quelle compiute e concrete, capaci, cioè, di rendere immediatamente applicabile il comando giuridico in esse contenuto. — *Omissis*.

L'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione dispone: «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta Araldica».

Il primo comma della disposizione pone una norma di indubbio carattere proibitivo, la quale, intesa (come deve essere intesa) in riferimento al precetto dell'art. 3 della Costituzione per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», importa che il nostro ordinamento giuridico ignora i titoli nobiliari.

Conseguenza di siffatta affermazione di principio è la

impossibilità per il giudice di emettere una pronuncia costitutiva del diritto al titolo nobiliare, a motivo che una pronuncia del genere non potrebbe avere rilevanza giuridica e quindi sarebbe improduttiva di effetti. Ove si ritenesse diversamente, verrebbe violato il precetto normativo che, per essere compiuto e completo, ha efficacia immediata.

Ciò precisato va rilevato che in relazione al secondo comma della citata disposizione, al giudice non è vietata una pronuncia di mero accertamento della legittimità del pervenire ad un determinato soggetto del titolo.

Tali considerazioni convincono della esattezza della pronuncia del Tribunale sul punto. Quanto all'accertamento del diritto dell'attore Rocco al predicato « di Torrepadula » la Corte rileva invece che la pronuncia del Tribunale non può essere confermata.

Secondo la più autorevole dottrina, i titoli nobiliari non sono regolati quanto alla successione, dalle norme sulla successione nei diritti patrimoniali in considerazione che essi costituiscono diritti patrimoniali.

La legge regolatrice della successione di tali titoli non può essere quindi che quella determinata dall'atto originario di concessione ed in difetto quella vigente al tempo in cui la successione ebbe luogo per il principio dell'annessione del titolo al feudo di cui parlano le leggi feudali, in questa parte non abolite dalle leggi eversive della feudalità.

Non osta all'applicazione di tali leggi la circostanza che, quando Filippo IV il 15 febbraio 1641 conferì a Carlo Rocco il titolo di Principe di Torrepadula, il feudo di Torrepadula in terra d'Otranto si apparteneva ad altri. Invero, potendo la concessione di un titolo essere fatta per semplice onorificenza, il presupposto del possesso del feudo è irrilevante.

Però, dalla circostanza della non infissione del titolo su predicato reale deriva che non può essere condivisa la ipotesi affacciata dal Tribunale secondo cui la successione nel titolo di Principe di Torrepadula si sia verificata per la stessa via per la quale si verificò la successione nel feudo di Montemezzo, che si appartene-

neva al padre di Carlo Rocco, di nome Cesare, morto il 10 settembre 1625.

Va, peraltro, considerato che, come risulta dal parere espresso dal Commissario del Re alla Consulta Araldica in data 1° dicembre 1933, la forza probante delle iscrizioni nel cedolario (le quali seguono i trapassi del feudo di Montemezzo) non può essere ritenuta giacché non risulta che la vendita del feudo in favore di Giacomo Campanile fatta il 24 luglio 1652 da Ottavio Rocco fratello di Carlo fu accertata regolare con decreto di Preambolo del Sacro Regio Consiglio fondato sulle prove genealogiche del diritto in Ottavio a dichiararsi successore in *feudalibus* del detto suo fratello Carlo.

Escluso che la successione nel titolo abbia seguito la stessa via della successione nel feudo di Montemezzo, l'indagine diretta ad accertare se l'istante sia realmente successore nel titolo « di Torrepadula » non può essere condotta che in base alle leggi del tempo.

Secondo le leggi del tempo la successione feudale doveva avvenire nella cerchia dei discendenti del primo intestatario. Va però considerato che in specie quando il Sovrano concedeva un titolo nobiliare con l'intenzione di onorare l'intera famiglia del concessionario, la successione poteva avvenire anche in favore di un collaterale che fosse in stretto grado di agnazione col concessionario.

Invero, la regola di successione nei feudi *iure francorum*, secondo la discendenza primogeniale, subì una deroga, tanto che proprio Filippo IV, con la Prammatica XXXIV De Feudis del 1655, estese la successione feudale in linea collaterale sino al IV grado. Dall'attestato rilasciato dall'Archivio Generale di Simancas (Spagna) in data 2 giugno 1949 risulta che il Re Filippo IV il 15 febbraio 1641 creò Carlo Rocco di Cesare in *testimonium ac significationem suorum totiusque suae familiae meritorum* Principe di Torrepadula *suosque haeredes et successores ordine successivo*.

Il titolo venne, quindi, concesso dal Sovrano con la intenzione di onorare l'intera famiglia dell'investito.

Dal che consegue che la successione nel titolo poteva avvenire anche in favore di collaterale. Invero, altrimenti-

ti, nell'atto sovrano di concessione sarebbe stata adoperata la comune formula « *pro se et haeredibus ex corpore* ».

Ora, risulta che Carlo Rocco abbracciò la vita monastica il 19 settembre 1649; che egli non aveva discendenti; che con atto notar Rocchino di Casoria in data 2 settembre 1649 (inefficace per difetto di Regio assenso), egli rinunciò al titolo di Principe di Torrepadula in favore del pronipote Giovanni, figlio di Agostino, a sua volta figlio di Giovanni, fratello germano primogenito del refutante col consenso del detto fratello e del nipote Agostino; che l'istante è discendente in linea primogeniale di Giovanni Rocco di Agostino.

Tali risultanze trovano conferma nell'esibito atto di matrimonio di Giovanni Rocco, figlio di Cesare e di Ippolita Carafa con Lelia Palmieri avvenuto il 30 ottobre 1579, nonchè nell'atto di battesimo in data 28 agosto 1580 di Agostino Rocco figlio di Giovanni e di Lelia Palmieri; ed ancora nella epigrafe che si legge nella Cappella di S. Maria del Carmine nella Chiesa Parrocchiale di S. Benedetto in Casoria, dalla quale si rileva che Giovanni Rocco morì nel 1652.

Il Tribunale ha ritenuto che tali risultanze non siano sufficienti a dimostrare che Giovanni Rocco di Cesare, da cui l'istante (attuale appellante) discende, fosse fratello primogenito dell'insignito del titolo, Carlo Rocco, morto senza discendenti.

Ha, inoltre, rilevato che forti presunzioni in contrario sono offerte dalle risultanze dei cedolari del Molise e dal diploma in data 23 dicembre 1655 rilasciato da Filippo IV ad Ippolita Rocco di Ottavio.

I cedolari dicono che a Cesare Rocco, morto il 10 settembre 1625 successe il figlio Giovanni Battista; che, a costui successe il fratello Ottavio, che nel 1650 vendette il feudo di Montemezzo, pervenutogli attraverso le dette successioni a Giacomo Campanile.

Il diploma del 1655 di Filippo IV è l'atto di concessione ad Ippolita Rocco di Ottavio della potestà di trasferire il titolo di Principe di Torrepadula a lei pervenuto per successione dal predicato di Torrepadula al

feudo di Trebisacce di proprietà del di lei marito Andrea Petagna.

La Corte quanto alla rilevanza delle iscrizioni nel cedolario non ha che a richiamare la osservazione fatta innanzi del difetto di accertamento attraverso decreto di preambolo del Sacro Regio Consiglio del diritto di Ottavio a dichiararsi successore *in feudalibus* del fratello Carlo.

La mancanza di detto accertamento invero toglie ogni valore alle dette iscrizioni le quali, come risulta dalla relazione in data 28 novembre 1650 del razionale, furono eseguite per narrativa fattane dallo stesso interessato. Quanto al diploma di Filippo IV del 1655 osserva che esso non risulta « esecutoriato » nel Regno di Napoli e che non risulta che la condizione cui venne subordinata la concessione Reale, cioè la condizione dell'acquisto entro 10 anni di altra terra sulla quale infliggere il titolo principesco, si sia verificata.

Quanto al dubbio sulla esistenza di un Giovanni Rocco fratello primogenito di Carlo (insignito del titolo) esso sembra debba ritenersi risolto nel senso affermativo dalla esistenza del soggetto per le risultanze dell'atto di « refuta » per notar Rocchino innanzi citato. Nè è a dubitarsi della esistenza di detto atto posto che esso è riportato in esteso nell'opuscolo in atti di Carlo Padiglione che lo estrasse dal volume IV pagg. 327 e 330 delle schede di detto notaio.

L'assunto dei Ferrante secondo cui detto atto sarebbe stato inventato dal Padiglione è sfornito di ogni prova.

L'ulteriore assunto dei Ferrante, secondo cui sarebbe da escludere che il quartavolo del triavolo dell'attuale appellante fosse fratello primogenito di Carlo Rocco (insignito del titolo) a motivo che risultando i genitori di Carlo, signori Cesare Rocco e Ippolita Carafa, andati sposi nel 1583, è impossibile che da essi fosse stato procreato il Giovanni Rocco nato a Casoria il 25 aprile 1559, non è attendibile. Risulta dai certificati rilasciati dal Rettore Curato della Parrocchia di S. Benedetto in Casoria, che Giovanni Rocco di Cesare e di Ippolita Carafa sposò Lelia Palmieri di Ascanio il 30

ottobre 1579; che il 28 agosto 1580 dai detti coniugi nacque Agostino.

Bene quindi Giovanni Rocco può essere nato nel 1559. Non è certo invece che i di lui genitori Cesare ed Ippolita Carafa andarono sposi soltanto nel 1583. Invero tale notizia non sorretta da alcuna prova è tratta da un albero genealogico redatto dal Marchese Livio Serra ossia da un documento privato che non ha valore provante.

Non ha rilevanza la circostanza che secondo il detto genealogista, Marchese Serra, da Cesare Rocco e da Ippolita Carafa sarebbe nato un figlio a nome Giovambattista il 14 luglio 1536 in Sorrento perchè il fatto della esistenza di un figlio dei detti Cesare Rocco e Ippolita Carafa non esclude l'esistenza di altro figlio degli stessi a nome Giovanni, perchè le asserzioni del Serra non risultano fondate su documenti di certa provenienza; e perchè, se a prova della esistenza di Giovambattista, non può invocarsi che il certificato rilasciato dal parroco della chiesa dei SS. Filippo e Iacobe di Sorrento il 5 maggio 1952, devesi rilevare come detto certificato non sia dirimente perchè esso attesta del battesimo di un tal Ruocco Giovambattista di Cesare e di Ippolita Carafa e non già di un Giovambattista Rocco.

Tutto ciò precisato, la Corte rileva che la declaratoria in data 1° agosto 1860 con la quale il Tribunale di Napoli accertò la discendenza primogeniale di Innocenzo Rocco (nonno dell'appellante) da Giovanni Rocco di Cesare fu pronunciata in virtù dell'art. 9 del r. d. 23 marzo 1833 col quale Re Ferdinando II istituì la R. Commissione dei titoli di nobiltà; che pur non essendo detto Tribunale un Tribunale araldico, le sue pronuncie erano vincolanti per la R. Commissione Araldica; che, pertanto, non può negarsi (come ha fatto il Tribunale) valore agli accertamenti in detta declaratoria indicati come compiuti. Il che avvalora le risultanze delle prove documentali innanzi esaminate.

In conseguenza la Corte ritiene che Giuseppe Rocco attuale appellante è discendente in linea retta primogeniale da Giovanni Rocco di Cesare fratello di Carlo Roc-

co primo investito del titolo onorifico di Principe di Torrepadula; che essendo il primo investito, Carlo, morto senza discendenti, il titolo in virtù delle leggi feudali del tempo della successione passò legittimamente al fratello primogenito di Carlo, a nome Giovanni; che l'atto di refuta per notar Rocchino innanzi citato se non è efficace ai fini del trasferimento del titolo al pronipote di Carlo Rocco a nome Rocco Giovanni di Agostino di Giovanni è certamente probante della esistenza alla sua data di Giovanni Rocco di Cesare; che la successione *in feodalibus* di Rocco Giovanni primogenito a Rocco Carlo suo fratello, esclude si sia verificata la successione in favore dell'altro fratello di Carlo, a nome Ottavio; che il rescritto del 1655 col quale venne autorizzata Ippolita Rocco a trasferire, sui feudi di suo marito, ad Andrea Petagna il titolo di Principe di Torrepadula, a condizione che fosse acquistata altra terra su cui infiggere il titolo, non fu esecutoriato nel Regno di Napoli, e, quindi non produsse effetti giuridici.

Se il titolo di Principe di Torrepadula non venne efficacemente revocato e non si estinse come si è innanzi detto non può contestarsi all'appellante per sé e per i suoi discendenti il diritto al predicato « di Torrepadula ».

Pertanto va rilevato che il titolo venne concesso a Carlo Rocco non solo per suoi meriti personali ma anche in considerazione dei preclari meriti della famiglia il che conferma il diritto dei discendenti anche in via collaterale all'uso del predicato suddetto.

Il riconoscimento del diritto di Giuseppe Rocco a far valere il predicato « di Torrepadula » come parte del proprio cognome porta al rigetto della domanda riconvenzionale dei Ferrante.

Invero, risultando che, all'atto della concessione del titolo di « Principe di Torrepadula » a Rocco Carlo di Cesare, costui non era in possesso del feudo di Torrepadula, deve ritenersi che i possessori *pro tempore* del detto feudo, ed i loro successivi aventi causa lo possedettero col peso di un predicato esclusivo a favore di terzi.

Consegue che, allorchè nel 1752 il Marchese Matteo Ferrante acquistò in sede di espropriazione in danno dei

D'Amore, che ne erano allora possessori, il feudo di Torrepadula, egli non potette incardinarvi il titolo corrispondente.

Non rileva che con decreto del Capo del Governo in data 15 dicembre 1927 fu dichiarato spettare a Stanislao Ferrante di Agostino il titolo di Marchese di Ruffano, Torrepadula e Cordiglione trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali maschi da maschi in linea e per ordine di primogenitura, perchè detto decreto, ai sensi del citato secondo comma della disposizione XIV della Costituzione, come pronunciato dopo il 28 ottobre 1922, è inefficace per il riconoscimento di un titolo nobiliare, che, peraltro, non risulta anteriormente esistente nei limiti e con i predicati indicati. — *Omissis*.

(1-9) 1. La sentenza surriportata riconferma il prevalente indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, secondo il quale, da un lato, si ha carenza di giurisdizione a dichiarare la « spettanza » di un titolo nobiliare e, dall'altro, si conferma la competenza della patria magistratura ad accertare il diritto ad un predicato « cognomizzabile ». Per pervenire a questo risultato la sentenza della Corte di Roma ha dovuto affermare la natura « precettiva » immediata dell'art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale articolo ha, così, abrogato le anteriori disposizioni dell'ordinamento monarchico con esso incompatibili ⁽¹⁾. Il ragionamento della Corte di Appello di Roma mi pare ineccepibile e, specialmente, ritengo degno di segnalazione il punto di vista secondo il quale la magistra-

(1) V. in questo senso: BON DI VALSASSINA, *I diritti nobiliari e la nuova Costituzione*, in *Arch. giur.* 1949, pag. 1 e segg.; CAN. SACCHI, *Le sentenze di accertamento nobiliare nell'attuale ordinamento dello Stato italiano*, in *Riv. arald.*, 1953, pag. 349 e segg.; ROLLINI-ROSSI, *La competenza dell'autorità giudiziaria italiana in materia nobiliare dopo la Costituzione del 1948*, in *Riv. arald.*, 1953, pag. 355 e segg.; DE FRAJA-FRANCIPANI, *Configurazione giuridica dei titoli e dei predicati nobiliari secondo la vigente Costituzione italiana*, in *Riv. arald.*, 1953, pag. 364 e segg.

V. in giurisprudenza: Trib. Venezia 12 aprile 1949, in *Riv. arald.*, 1949, pag. 248; Trib. Padova 20 gennaio 1949, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, pag. 141; Trib. Roma 20 gennaio 1953, in *Riv. arald.*, 1953, pag. 366; Trib. Perugia 4 luglio 1952, in *Riv. arald.*, 1952, pag. 245; Trib. Verona 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 4; App. Bologna 10 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, pag. 178; App. Perugia 6 agosto 1950, in *Riv. arald.*, 1954,

tura italiana, dovendo pervenire all'accertamento della « spettanza » di un predicato *cognomizzabile* già connesso a titolo nobiliare, debba, in via pregiudiziale, constatare il diritto al titolo nobiliare, cui il predicato è connesso. In sostanza, il diritto al titolo nobiliare, mentre non può più essere dichiarato nel dispositivo della sentenza ad effetti costitutivi (per es., per ordinarne l'attribuzione in atti ufficiali), può esserlo ancora, nella parte motiva, come presupposto necessario all'accertamento del diritto all'uso del predicato.

2. Un secondo punto degno di nota è quello relativo alla inclusione dei predicati nell'ambito del diritto al nome e quindi nel sottoporre i medesimi alle azioni di difesa del nome (art. 7 cod. civ.) ⁽²⁾. Queste azioni sono due: l'azione di reclamo e l'azione di usurpazione di nome; retta-mente la Corte di Roma ha ritenuto che, nella fattispecie, dovesse essere richiamata la prima azione, trattandosi di rivendica di nome, cioè di rivendica di un predicato per parte di chi se ne ritiene legittimamente titolare contro colui che abusivamente lo possiede e ne fa uso ⁽³⁾.

Data l'impostazione giuridica seguita dalla Corte, essa avrebbe dovuto, però, accogliere la tesi del Pubblico Ministero, il quale eccepiva la sua carenza di interesse a stare in giudizio, trattandosi di azione di reclamo di nome e non di questione di stato. Poichè soltanto nelle questioni di stato sono necessarie la presenza e le conclusioni del P. M. (art. 70, n. 3, cod. proc. civ.), così ricondotta l'azione promossa dagli attori ad un'azione di rivendica di nome, la presenza del P. M. diveniva ultronea ⁽⁴⁾.

3. La Corte non si è pronunciata sulla necessità del contraddittorio o meno in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritengo che la Corte avrebbe dovuto estromettere dal giudizio tale organo dello Stato, il cui intervento nei giudizi sulle contestazioni nobiliari era stato in-

pag. 354. Per più compiuti ragguagli dottrinali e giurisprudenziali v. CANSACCHI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale* (in corso di pubblicazione nella *Giur. it.*, 1953, IV, 193 segg.).

(2) V. special. sul punto: CANSACCHI, *Il disconoscimento dei titoli nobiliari*, in *Riv. arald.*, 1948, pag. 36; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, pagg. 145 e segg. e 254 e segg.

(3) V. ampiam. su questa azione: DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., pag. 210 e segg.

(4) Sul punto della differenziazione fra azioni a tutela del nome e azioni di stato v. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., pag. 231 e segg. La questione, relativamente alle contestazioni in materia di predicati, è pure esaminata nel mio scritto, *La cognomizzazione dei predicati*, cit., pag. 200 e segg.

trodotto dall'art. 2 del r. d. l. 20 marzo 1924, n. 442 ⁽⁵⁾. Ciò per un doppio ordine di considerazioni. Anzitutto l'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione, avendo abrogato retroattivamente e fino al 28 ottobre 1922, le manifestazioni della R. Prerogativa in materia nobiliare, ha pure abrogato il r. d. suddetto, rientrando in tale ambito. In secondo luogo il decreto succitato giustificava esplicitamente l'intervento in causa della Presidenza del Consiglio nelle contestazioni nobiliari « a tutela della R. Prerogativa », tutela che attualmente, in regime repubblicano, non ha più ragione d'essere ⁽⁶⁾. Tale intervento non sarebbe neppure stato giustificabile dalla richiesta di annotazione della sentenza nei registri araldici, giacchè, abolita la Consulta Araldica e disconosciuti i titoli nobiliari, nuove iscrizioni nei registri o modificazioni delle precedenti non potrebbero aver luogo ulteriormente ⁽⁷⁾.

4. La Corte ha ritenuto di poter dichiarare inefficace un decreto di riconoscimento nobiliare, emesso dal Capo del Governo italiano dopo il 28 ottobre 1922, sul fondamento della retroattiva abrogazione degli atti di R. Prerogativa ai sensi dell'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione. L'enunciazione della Corte non mi persuade. La dizione dell'art. XIV succitato disconosce gli atti di *concessione* di titoli nobiliari (in quanto mediante i medesimi vennero attribuiti predicati *nuovi*, prima inesistenti), ma non gli atti di semplice *riconoscimento* (in quanto questi accertavano titoli e predicati *preesistenti*, di cui i richiedenti erano già legittimamente investiti per successione anteriormente al 1922) ⁽⁸⁾. Con maggiore fondamento la Corte

⁽⁵⁾ L'art. 2 così recita: « Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'Autorità giudiziaria sull'appartenenza dei titoli o attributi nobiliari, senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'Ufficio della Consulta (Araldica) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia Avvocatura Erariale ».

⁽⁶⁾ V. special. in giurisprudenza: Trib. Venezia 12 aprile 1949, in *Riv. arald.*, 1949, pag. 248; Trib. Padova 20 gennaio 1949, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, pag. 141; Trib. Perugia 4 luglio 1952, in *Riv. arald.*, 1952, pag. 245.

⁽⁷⁾ CANSACCHI, *Il disconoscimento*, cit., in *Riv. arald.*, 1948, pag. 36; *La cognomizzazione*, cit., in *Giur. it.*, 1954, IV, 194.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 6 del r. d. 7 giugno 1943 n. 651, il riconoscimento di un titolo nobiliare mediante decreto del Capo del Governo era un « provvedimento di giustizia » e non di « grazia »; recitava, infatti, il detto articolo che, a mezzo di tale decreto, veniva « attestata la legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, ecc. e la devoluzione del medesimo agli aventi diritto in base alle norme vigenti ». Il decreto di rico-

avrebbe potuto, invece, rilevare che i decreti di riconoscimento di titoli nobiliari, semplici atti amministrativi di accertamento, erano emessi con l'esplicita riserva dei diritti dei terzi i quali, anche in regime monarchico, avrebbero potuto insorgere contro il decreto, richiedendo all'Autorità giudiziaria, in contraddittorio con il destinatario del riconoscimento e della Consulta Araldica, l'accertamento del loro diritto esclusivo al titolo nobiliare e la dichiarazione dell'illegittimità dell'effettuato riconoscimento ⁽⁹⁾.

5. Non mi soffermo sul richiamo e sull'interpretazione dei principi e delle norme feudali fatti dalla Corte, riferentisi al caso specifico e al particolare ambiente meridionale. Faccio, piuttosto, osservare che la Corte, onde accertare la successione del titolo ed annesso predicato in capo al richiedente, ha richiamate le norme successorie contenute nell'investitura originale, nonchè quelle statuite nelle disposizioni feudali posteriori, lasciate sussistere in materia di trapasso di titoli nobiliari dalle leggi abolitive della feudalità.

Con questa enunciazione la Corte, pur senza menzionarlo, si è richiamata all'art. 37 del r. d. 5 luglio 1896, n. 314 approvante il primo ordinamento della Consulta Araldica ⁽¹⁰⁾, implicitamente rimesso in vigore dall'art. XIV delle Disposizioni transitorie della Costituzione (posto che questo articolo si interpreta come abrogante tutti gli ordinamenti nobiliari emanati successivamente al 28 ottobre 1922).

noscimento accertava, quindi, l'esistenza del diritto al predicato nel richiedente, non glielo conferiva *ex novo*.

⁽⁹⁾ V. in proposito gli artt. 70 e 71 del r. d. 7 luglio 1943, n. 651 approv. l'ordinamento nobiliare italiano. Il principio esposto nel testo era, d'altra parte, pacificamente ammesso anche prima del succitato atto normativo.

⁽¹⁰⁾ Art. 37: « I titoli nobiliari, garantiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e con le condizioni della originaria concessione ».

⁽¹¹⁾ Circa questo disconoscimento retroattivo di tutta la legislazione nobiliare emanata dopo il 28 ottobre 1922 (e quindi del r. d. 16 agosto 1926, n. 1489 sullo statuto delle successioni nobiliari e dei rr. dd. 21 gennaio 1923, n. 61 e 7 giugno 1943, n. 651 sull'ordinamento dello stato nobiliare) v. special. Trib. Venezia 12 aprile 1943, in *Riv. arald.*, 1949, pag. 248; Trib. Padova 20 gennaio 1949, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, pag. 141; Trib. Verona 15 novembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, pag. 3. In dottrina v. in senso conforme tutti gli autori cit. in note precedenti e specialmente CANSACCHI, *La cognomizzazione*, cit., in *Giur. it.*, 1954, FV, 194 e note di richiami.